

glio che ha promesso di tener conto, nella compilazione del regolamento, della parte sostanziale del nostro emendamento, e lo ritiriamo.

POZZI, *relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

POZZI, *relatore*. Per lo stesso principio accennato già nella discussione generale, ed anche a proposito delle cooperative, che cioè la legge consente tutto quello che espressamente non vieta, mi permetto di aggiungere a quanto disse l'onorevole presidente del Consiglio, circa le osservazioni del collega Albasini, che allorquando la legge stabilisce che l'impiegato è autorizzato a presentare le sue giustificazioni, non ha bisogno di dire espressamente che queste possano o no consistere in testimonianze, documenti od altro.

Dal momento che l'impiegato è ammesso a dare le giustificazioni, e non è interdetto alcun modo di giustificazione, si intende che tutte le giustificazioni legali sono ammesse.

PRESIDENTE. Metto a partito l'articolo 19.

(È approvato).

Art. 20.

Le punizioni degli impiegati civili sono:

- 1° la censura;
- 2° la sospensione dallo stipendio;
- 3° la sospensione dal grado e dallo stipendio;
- 4° la revocazione;
- 5° la destituzione.

Le pene disciplinari superiori alla sospensione dallo stipendio non possono applicarsi senza il previo parere del Consiglio di disciplina, salvo il caso in cui via sia deliberazione del Consiglio dei ministri.

I pareri del Consiglio di disciplina e i decreti contenenti punizioni disciplinari devono essere motivati.

Di ciascun decreto è comunicata copia autentica all'interessato e di tutte le punizioni si prende nota nello stato di servizio.

A questo articolo sono proposti i seguenti emendamenti dagli onorevoli Turati e Giacomo Ferri:

Nel primo comma, ai numeri 2° e 3° sostituire:

2° la sospensione da un terzo a metà dello stipendio;

3° la sospensione dal grado e da un terzo a metà dello stipendio.

Al secondo comma sostituire:

Le pene disciplinari ed ogni altra sanzione che siano superiori alla censura sono applicate con decreto ministeriale su conforme parere della Commissione disciplinare.

L'onorevole Turati ha facoltà di svolgere questi emendamenti.

TURATI. Il primo emendamento si spiega da sé, e non ha bisogno di molte parole.

Fra le punizioni disciplinari, stabilite da questa legge, vi è anche la sospensione dallo stipendio.

Ora noi abbiamo ritenuto che la sospensione totale dallo stipendio sia eccessiva; che non ci sia bisogno, in materia disciplinare, di affamare l'impiegato e la sua famiglia. Perchè, evidentemente, quando un impiegato, colla sua famiglia, è ridotto alla fame, non ha altro modo di difesa che o di ricorrere al credito, cadendo nelle mani dell'usuraio, o di commettere cattive azioni.

Non è raro il caso, io ne conosco parecchi, di impiegati onestissimi, che, in seguito a prolungata sospensione totale dallo stipendio, commissero abusi, anzi veri reati in materia di pecunia.

Credo che, in pratica, ogni Ministero, nella attuazione di queste disposizioni, ne attenuerà gli effetti, accordando qualche sussidio, quasi a titolo di beneficenza, all'impiegato sospeso dallo stipendio.

Ma allora perchè sancire nella legge una norma così draconiana che, se realmente applicata, si risolverebbe spesso in una provocazione al furto, o a indelicatezze, dell'impiegato soggetto a questa pena disciplinare?

Quanto al secondo emendamento, credo che in seguito ai voti precedenti, abbia perduto ogni ragione di essere, e lo ritiriamo.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Debbo osservare all'onorevole Turati che la pena della sospensione, cui si riferisce questo suo emendamento, pel disposto contenuto nella prima parte dell'articolo 22, può durare da un giorno ad un mese.

Ora, lo stipendio dell'impiegato pagandosi a mese, tanto vale sospendere uno per quindici giorni dall'intero stipendio, quanto per un mese dalla metà dello stipendio.

Inoltre la disposizione stessa è regolata